

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 146

presentata dai Consiglieri regionali
SOLINAS Antonio - MANDAS

il 17 ottobre 2025

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge ha la finalità di garantire, mediante modifiche puntuali, la chiarezza di specifiche disposizioni della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi).

Queste modifiche sono necessarie per evitare che interpretazioni restrittive della legge in oggetto compromettano l'efficacia delle misure di incentivazione di cui all'articolo della predetta legge regionale n. 20 del 2024, per le quali sono già stati emanati alcuni bandi, mentre altri sono in fase avanzata di redazione. In particolare, le modifiche intendono specificare ulteriormente le condizioni di realizzabilità degli impianti in ambiente urbano, sulle coperture, in aree già trasformate, e nelle zone industriali, oltre ad introdurre il tema della regolamentazione di alcune situazioni intermedie. Con queste modifiche si intende quindi rendere più prontamente accessibili alle famiglie e alle imprese i fondi previsti dalla legge regionale n. 20 del 2024.

In particolare, la proposta interviene con delle novelle puntuali all'articolo 1 e all'allegato G.

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede, al comma 1, lettera a), modifiche al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2024, stabilendo che le superfici di copertura di manufatti edilizi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, edifici, tettoie, pergolati, pensiline, pubblici e privati, di qualsiasi natura, legittimamente realizzati o da realizzare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, sono idonee per gli impianti fotovoltaici anche in deroga alle disposizioni di cui al punto 1, dell'allegato G. Invero, all'interno dell'allegato G, punto 1, è previsto il limite di distanza minima dai centri abitati di 1000 metri e, in assenza di disposizioni non ambigue o interpretabili, tale limite potrebbe inibire l'idoneità delle superfici di copertura di manufatti edilizi che, per definizione, si trovano all'interno dei centri abitati. Le modifiche proposte sono tese a garantire, senza dubbi interpretativi, la possibilità di realizzare, entro tale fascia, l'installazione di impianti fotovoltaici sulle superfici di

copertura di manufatti edilizi e relativi accumuli e le integrazioni agli impianti esistenti, anche limitatamente all'installazione dei soli accumuli.

All'articolo 1, comma 1, lettera b) viene modificato il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2024, prevedendo che, per i progetti di installazione di impianti fotovoltaici nonché impianti eolici di piccola e media taglia, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), presso aree rientranti nelle zone urbanistiche omogenee D e G a destinazione commerciale e logistica di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), come definite nell'allegato F, punti 11 e 12, prevale il criterio di idoneità a patto che siano comunque rispettate le disposizioni e i limiti della normativa in materia territoriale, urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento alle previsioni di cui al Piano paesaggistico regionale (PPR) e degli strumenti urbanistici, nonché delle disposizioni dell'allegato G.

Nello specifico, con riferimento agli impianti fotovoltaici sono idonee le aree che rispettano le seguenti condizioni:

1. le aree libere dei lotti edificati ricadenti nelle aree già infrastrutturate nei limiti del 60 per cento della superficie fondiaria del lotto, anche in deroga ai parametri urbanistico e edilizi, definiti dagli strumenti urbanistici;
2. i lotti non edificati ricadenti nelle porzioni già infrastrutturate, nei limiti del 20 per cento, implementabile fino ad un massimo del 35 per cento con deliberazione dell'ente gestore, della superficie territoriale della zona, e che non può, comunque, superare il 50 per cento della superficie dei lotti liberi.

Con riferimento agli impianti eolici di piccola e media taglia sono idonee le aree già infrastrutturate a condizione che le singole macchine distino tra loro non meno di tre volte l'altezza complessiva della macchina più alta.

Inoltre rimangono vigenti le prescrizioni per le aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali, le zone industriali di interesse regionale, nonché i PIP di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; alla legge 18 aprile 1962, n. 167; alla legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata). Con riferimento agli impianti fotovoltaici sono idonee le aree che rispettano le seguenti condizioni:

1. le aree libere dei lotti edificati ricadenti nelle aree già infrastrutturate nei limiti del 60 per cento della superficie fondiaria del lotto, anche in deroga ai parametri urbanistico e edilizi, definiti dagli strumenti urbanistici;
2. i lotti non edificati ricadenti nelle porzioni già infrastrutturate, nei limiti del 20 per cento, implementabile fino ad un massimo del 35 per cento con deliberazione dell'ente gestore, della superficie territoriale della zona, che non può, comunque, superare il 50 per cento della superficie dei lotti liberi.

Inoltre, l'articolo 1, comma 1, lettera b) della presente proposta di legge, inserisce il comma 7 bis all'articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2024. Tale comma aggiuntivo prevede che "con apposito regolamento da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (legge di approvazione delle modifiche), la Regione individua direttive per la corretta applicazione della disciplina della realizzazione di impianti FER ricadenti in aree non incluse tra le aree idonee". Infatti, anche con particolare riferimento alle aree ordinarie, sulle quali non vige un divieto di realizzazione ex lege ma è rimesso alla valutazione caso per caso della singola richiesta di autorizzazione all'installazione di impianti FER, è necessario, per garantire uniformità e certezza dell'azione amministrativa, che vengano espressamente individuati i meccanismi di corretta applicazione della disciplina in materia di individuazione di elementi eventualmente ostativi alla realizzazione di impianti FER. A tal fine, il secondo periodo del comma 7 bis, prevede che in attesa del regolamento di cui al periodo precedente non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione, ivi incluse quelle presentate precedentemente all'en-

trata in vigore della presente proposta di legge. Si segnala, a fini di completezza, che suddetta disposizione non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi europei e di burden sharing, in quanto l'ambito di applicazione oggettivo si estende solo alle aree non incluse tra quelle idonee, ma è dimostrato che anche utilizzando solo le aree idonee è già possibile raggiungere tali obiettivi.

All'articolo 1, comma 2, della presente proposta di legge, inoltre, è presente un necessario adeguamento dell'allegato G, punto 1, primo periodo al fine di coordinare lo stesso con le nuove disposizioni inserite dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente proposta di legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 e all'allegato G della legge regionale n. 20 del 2024

1 All'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "dai commi 5 e 7", sono inserite le seguenti: "nonché in deroga alle disposizioni di cui al punto 1 dell'allegato G,";

b) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee, di cui all'allegato F, sia nelle aree definite non idonee, di cui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il criterio di non idoneità. Nei casi di cui al precedente periodo, limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti di accumulo, qualora i relativi progetti di realizzazione prevedano l'installazione presso aree rientranti nelle zone urbanistiche omogenee D e G, di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), come definite nell'allegato F, punti 11 e 12, prevale il criterio di idoneità, fermo restando il rispetto della normativa in materia territoriale, urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento alle previsioni di cui al PPR e degli strumenti urbanistici, nonché delle disposizioni dell'allegato G.

7 bis. Con apposito regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione individua direttive per la corretta applicazione della disciplina della realizzazione di impianti FER ricadenti in aree non incluse tra le aree idonee. In attesa del regolamento di cui al periodo precedente non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ricadano in aree non incluse tra le aree idonee, né possono essere presentate nuove istanze."

2. Nel primo periodo del punto 1 dell'al-

legato G, dopo le parole "indipendentemente dalla loro tipologia," sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli fotovoltaici e degli impianti di accumulo ad essi connessi di cui all'articolo 1, comma 4,".

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).